

**COMUNE DI POSTA**  
 Provincia di Rieti

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 10  Data <span style="background-color: black; color: black;">██████████</span>	<b>OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALE DA                  ADIBIRE A STUDIO MEDICO</b>
--	---

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 11.00 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Achille Pacifici	Sindaco	<i>Assente</i>
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	<i>Presente</i>
Maurizio De Santis	Assessore	<i>Presente</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Marcello Etrusco in qualità di Vicesindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

### **DELIBERA**


1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

### **DELIBERA**

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALE DA ADIBIRE A STUDIO MEDICO.</b>
-----------------	--


Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.

Posta , li 25/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO

Ing. Massimiliano Giorgini



Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta , li 25/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Alfredo Cofalone



## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO**

Che il comune di Posta è proprietario dell'edificio denominato "Le Scolette", situato in Posta Capoluogo, con accesso in Via Gabriele D'Annunzio censito al catasto urbano al fg. 27 particella 436;

che l'Amministrazione Comunale non avendo necessità di utilizzare tale immobile per fini istituzionali, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo e della valorizzazione del patrimonio comunale, ritiene opportuno concederlo in locazione;

Che la Dott. Migliacci Eugenia Roberta con nota prot. 653 del 25/01/2020 ha fatto richiesta di un locale per svolgere l'attività di medico - sanitario;

**CONSIDERATO** che sono indubbie la rilevanza e l'interesse sociale dell'attività medico - sanitaria espletata dalla Dott. Migliacci per garantire un servizio alla collettività locale;

**RITENUTO** opportuno, nonché indispensabile provvedere alla stipula del contratto di locazione a favore della Dr.ssa Migliacci Eugenia Roberta, per la durata di n. 4 anni, concordando un canone di affitto mensile pari ad € 160,00;

### **VISTO**

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- O.C.D.P.C. 394/2016;
- il TUEL n.267/2000;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo 18/8/2000 n. 267;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo 18/8/2000 n. 267;

Su proposta del Sindaco redatta a cura del Responsabile del Servizio Tecnico;

All'unanimità dei voti legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. Di stipulare il contratto di locazione dell'ambulatorio comunale a favore della Dr.ssa Migliacci Eugenia Roberta per la durata di anni 4 (quattro);

2. Di determinare il canone di locazione dei locali adibiti ad ambulatorio medico, in € 1920,00 annui, da pagarsi mensilmente con rate da € 160,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Di approvare lo schema di contratto che si allega in copia alla presente deliberazione;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, all'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI POSTA

(Provincia di Rieti)

Rep. n. ...

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno ..... (....) del mese di ..., alle ore .....

TRA

l'Ing. Massimiliano Giorgini, nato a San Giovanni Valdarno il 30/05/1977,

che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Posta, c.f.

00123930570, P.IVA, 00123930570 in qualità di Responsabile del Settore

Tecnico, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2020;

E

la Dottoressa Eugenia Roberta Migliacci nata a Motta D'Affermo il

12.07.1959 codice fiscale MGLGRB59L52F773L;

presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

PREMESSO

Che il locatore è proprietario del locale situato in Posta Via G. D'Annunzio,

identificato al fg. 27 p.lla 436 cat. A/4 classe 2 rendita 103,29.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 25/01/2020 si è stabilito

di concedere in locazione alla Dott.ssa Migliacci Eugenia Roberta parte del

locale da destinarsi a sede di ambulatorio medico per lo svolgimento della

propria attività professionale. Tale locale viene concesso per un periodo di

anni quattro a decorrere dalla stipula del contratto di locazione e

dietropagamento di un canone mensile di € 160,00 (centosessanta/00);

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Il Comune, come sopra rappresentato, concede alla Dott.ssa Eugenia Roberta Migliacci, che accetta, ad uso ambulatorio parte del locale, contornato di rosso nella planimetria allegata, sito in Posta Via G. D'Annunzio, fg 27 p.lla 436 cat. A/4 classe 2 rendita 103,29, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di medicina generale secondo orari regolati dal contratto di lavoro con la ASL secondo la convenzione nazionale.

Art. 2) La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con la possibilità di rinnovo alla scadenza, previa richiesta dell'interessata. È ammesso il recesso anticipato delle parti con preavviso di almeno tre mesi.

Rimangono, invece, a carico della Dott.ssa Migliacci le spese relative allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 3) È vietata la sublocazione dell'immobile e cessione anche parziale del contratto. È vietato il mutamento di destinazione d'uso.

Art.4) La Dott.ssa Migliacci pagherà al Comune di Posta un canone di locazione che viene fissato in € 160,00 (euro centosessanta) mensili anticipate, entro il giorno cinque del mese di riferimento, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del locatore intrattenuto presso la Tesoreria Comunale, codice IBAN IT 85 S 08743 73750 000000800001;

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore, una somma di € 320,00 pari a n° 2 mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito verrà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare; sarà invece incamerato dal locatore, salvo risarcimento del maggiore danno, nel caso in cui il conduttore si renda inadempiente anche ad uno solo dei doveri del

contratto con l'obbligo dell'immediata ricostruzione, pena la immediata risoluzione del contratto.

Il conduttore non potrà per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento dell'affitto e/o quant'altro dovuto al locatore in forza del presente contratto e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute.

Le parti di comune accordo convengono che il mancato pagamento di locazione e/o degli oneri accessori, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza convenuta, produrrà la risoluzione del contratto di diritto.

Art. 5) Il canone mensile di cui al precedente articolo, sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno precedente.

Art. 6) Il conduttore dichiara di aver preso atto che l'immobile è in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul godimento e si obbliga a riconsegnarlo al locatore, alla scadenza del contratto, nello stesso stato; il conduttore si impegna inoltre a rendere idoneo l'immobile per lo svolgimento della attività di studio medico, ottenendo le dovute autorizzazioni sanitarie.

Art.7) È esclusa ogni responsabilità del locatore per eventuali danni cagionati a terzi ed all'immobile stesso, derivanti dalla sua negligenza o trascuratezza.

Art.8) Il conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicurativa e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al locatore,

comunque riconducibili al conduttore per l'esercizio della propria attività.

Art. 9) Ai sensi del D.L. n. 63/2013 (pubblicato sulla GU n. 130 del 05/06/2013) convertito nella Legge n. 90/2013 (pubblicata sulla GU n. 181 del 03/08/2013) la parte conduttrice da atto di aver ricevuto copia dell'Attestazione Prestazione Energetica relativa all'immobile oggetto di locazione e di esser stato informato dei contenuti delle stesse. Copia dell'A.P.E. viene allegata al presente contratto.

Art. 10) Sono a carico del conduttore tutti gli interventi riconducibili alla ordinaria manutenzione come definiti dal Codice Civile.

Art. 11) L'imposta di registrazione e l'imposta di bollo sul presente contratto sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

Il Locatore                      Ing. Massimiliano Giorgini

Il conduttore                      Dott.ssa Eugenia Roberta Migliacci

MODULARIO  
P. C. C. N. 100




MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Vol. I - Nuovo Catasto Edilizio Urbano

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


Planimetria dell'immobile situato nel Comune di *Posta* *della Cortarella*  
Ditta *Comune di Posta*  
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio *Tecnico Erariale* *Rieti*

*Scheda AB 004023*



10 metri

*24-7-1955*  
INGEGNERE *DAVIDE ERARIALI*  
*Erariali*



ORIENTAMENTO  
  
1:400


SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI DEL T. 10		compilata dal Geometa <i>Luigi Santonino</i> all'Albo Geometri Provincia <i>Rieti</i> <i>20 giugno 1955</i> <i>Geom. Luigi Santonino</i>
DATA		
PROT. N°		

G.C. n. 10 del 25/01/2020

**VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:**



**IL PRESIDENTE**  
Marcello Etrusco



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

R.A. N. 159

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il  
giorno 18/09/2020 per restarvi per 15 giorni consecutivi.  
Posta, li 18/09/2020



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

**COMUNICAZIONE A:**

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

SI

NO

prot. n. 1305 del 18.09.2020

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

SI

NO

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/01/2020

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta li 18/09/2020



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Raffaella Silvestrini